

PRIMO PIANO

Unipol-Fonsai, a rischio 3500 unità

Centinaia di agenzie a rischio chiusura e 3.500 posti di lavoro in bilico. Questo per lo **Sna** è il possibile bilancio derivante dall'operazione **Grande Unipol**. "Riceviamo quotidianamente notizie di agenti revocati dal gruppo Fonsai", ha confermato **Claudio Demozi**, presidente del sindacato. Le fusioni precedenti operate da Unipol hanno già portato "all'azzeramento della rete degli intermediari di Arca Assicurazioni, con la chiusura di 200 agenzie e all'eliminazione di altre 250 agenzie della Navale Assicurazioni".

Ma l'apprensione del sindacato è determinata anche dalla situazione finanziaria di Fonsai e dalle voci sui "segnali di affanno" di Unipol. A questo quadro si aggiungono le indiscrezioni sul presunto piano strategico che porterebbe alla chiusura di centinaia di agenzie e il licenziamento di oltre 3.500 tra dipendenti, collaboratori e subagenti. Dalle imprese tutto tace, mentre il sindacato auspica una smentita di qualsiasi intenzione di ridimensionamento della rete agenziale e una quantificazione dei tagli ai lavoratori dipendenti. "Lo Sna - ha concluso Demozi - non resterà inerte di fronte a quella che si preannuncia come l'ennesima, silenziosa sparizione di migliaia di posti di lavoro".

NORMATIVA

La responsabilità professionale del geometra

La figura professionale del geometra rientra tra le professioni cosiddette tecniche, cioè quelle aventi ad oggetto la progettazione, la direzione, e il collaudo di un'opera.

Tale professione (così come quella dell'architetto o del direttore dei lavori) rientra nelle professioni intellettuali e le obbligazioni derivanti dovrebbero essere considerate di mezzi, così come quelle degli altri professionisti, quali avvocati o commercialisti.

La prestazione d'opera intellettuale è caratterizzata da una forte presenza dell'elemento dell'intellettualità.

Non vi è dubbio, poi, che in questo tipo di attività trovi applicazione l'**art. 2236 del cod. civ.** relativo al contratto di prestazione di opera intellettuale che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave.



Spesso, però, nella realtà rappresentata dalla giurisprudenza delle nostre corti, l'attività professionale del geometra si tramuta in un'obbligazione di risultato.

Il geometra, nello sfruttare il proprio sapere tecnico, può assumere la veste di progettista, direttore dei lavori, collaudatore e progettista.

Professionista tecnico e obbligazioni di risultato

E' facile, dunque, intuire che spesso l'obbligazione del professionista tecnico debba essere ricondotta ad un preciso risultato e come, dunque, non possa essere considerata semplicemente di mezzi, soprattutto se si tiene conto del fatto che spesso le prestazioni pattuite vanno ad inserirsi all'interno di un contratto di appalto molto analitico. *(continua a p.2)*

NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Diego Della Valle lascia le Generali

"Non sono d'accordo e per questo lascio". Uscito dal consiglio di amministrazione straordinaria che ha sancito la sfiducia all'ex group ceo del Leone, Giovanni Perissinotto, **Diego Della Valle** aveva espresso in modo inequivocabile il suo dissenso e annunciato le imminenti dimissioni. Nella serata di ieri è arrivata la conferma da parte di **Generali** che in nota ha formalizzato la decisione del patron di Tod's, precisando che, Diego Della Valle era amministratore non esecutivo, indipendente e non era membro di alcun comitato consiliare.

"Non voglio fare polemica - ha poi precisato Della Valle in merito al suo abbandono - ma dal mio punto di vista si poteva gestire tutto diversamente, sono uscito perché così si dovrebbe fare quando non si è d'accordo su qualcosa".

Generali, come ha sottolineato l'ex presidente onorario della Fiorentina, "rappresenta forse uno degli esempi più belli di buona gestione, di buona reputazione delle nostre società non solo in Italia ma soprattutto all'estero". Un'immagine che va preservata se si vuole continuare ad attrarre investitori ed attenuare la volatilità dei mercati. "Questa è la democrazia" ha detto Della Valle, "prendiamone atto".



Seguici anche su Facebook alla pagina di Insurance Connect e su Twitter @insurancetrade



(continua da p. 1) In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo pattuito il committente, dunque, potrebbe anche rifiutarsi di corrispondere il compenso al professionista, avvalendosi dell'eccezione contrattuale di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Invero la semplice redazione di un progetto, poi rivelatosi nel concreto non attuabile, non potrebbe fare andare esente da responsabilità il geometra per l'opera incompleta prestata.

In ambito edilizio, poi, le scelte del geometra sono spesso dettate da norme urbanistiche ed edilizie dalle quali non si può discostare e che, dunque, possono anche non essere espressamente richiamate nel contratto, ma che, comunque, dovranno essere rispettate.

La giurisprudenza in merito alla responsabilità del professionista in genere afferma che: *"La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività. In particolare, deve considerarsi responsabile verso il cliente il professionista in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge"* (Cass. civ., Sez.III, 04/12/1990, n.11612; Cass. civ., Sez.II, 18/11/1996, n.10068; così anche Pret. Perugia, 17/06/1998, in Rass. Giur. Umbra, 2000, 52).

Quando il geometra è direttore dei lavori

Più limitata può essere l'esposizione per responsabilità professionale del geometra qualora questi rivesta la figura del **direttore dei lavori**. Invero nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, che si concreta in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale di realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità al progetto. In tale caso i difetti dell'opera potranno essere addebitati al professionista solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza.


Occorre, infine, evidenziare che, rientrando quella del geometra tra le professioni regolamentate, cioè munite di un proprio consiglio nazionale e di un albo, il maxiemendamento al decreto 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in **Legge 24 marzo 2012 n. 27** (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53), ha imposto, fra le altre cose, a tutte le categorie di professionisti di munirsi di una copertura assicurativa.

La norma in questione investe, infatti, le professioni regolamentate come quella dei geometri (art. 9 Legge 24 marzo 2012 n. 27).

Quid, però, in caso di omissione? Parrebbe nulla, posto che il decreto legge liberalizzazioni ha soppresso l'ultimo capoverso della norma, secondo cui l'inottemperanza alle disposizioni sulla pattuizione del compenso, nelle quali è ricompreso anche l'obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio della professione, costituiva illecito disciplinare del professionista. Il comma 3 dell'art. 9 recitava testualmente che: *"L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista"*.

Vi è da dire che il **codice deontologico dei geometri**, precorrendo i tempi legislativi, già prevedeva all'art. 9 che il geometra dovesse poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che potesse eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.

Tale norma deve, pertanto, essere accolta con favore in quanto nella particolare attività che svolgono i professionisti dell'edilizia e delle costruzioni, vengono di fatto a combinarsi entrambe le prestazioni (di mezzi e di risultati) con la conseguenza di esporli a grosse responsabilità.



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**

Avv. Mauro De Filippis, Studio Martini Rodolfi Vivori

Alla ricerca di un modello unico sui rischi catastrofali

Il commento dell'associazione dei risk manager europei, Ferma, sul report Ue riguardante le coperture per le calamità naturali

I risk manager europei sono favorevoli a un modello unitario continentale di prevenzione e indennità dei rischi derivanti dalle catastrofi naturali. Ma con tanti distinguo. Se uno schema di questo genere dovesse essere messo in campo, non dovrebbe però avere la caratteristica dell'obbligatorietà e soprattutto non dovrebbe essere applicato ai grandi rischi.

Questo in sintesi il commento di **Ferma**, l'associazione che riunisce le associazioni nazionali dei risk manager di venti Paesi europei, al report commissionato dalla Commissione europea al proprio centro ricerca, "*Catastrofi naturali: rilevanza del rischio e coperture assicurative nell'Ue*". Lo scopo dello studio era quello di raccogliere informazioni sul grado di esposizione al rischio di calamità naturale e sulla diffusione delle relative coperture assicurative negli Stati membri. Dai risultati potrebbero nascere iniziative europee per l'adeguato sviluppo di un mercato dei prodotti assicurativi nel ramo delle catastrofi naturali.

Anche se i membri di Ferma, che svolgono un ruolo cruciale all'interno delle loro aziende per quanto riguarda la gestione e il trattamento dei rischi complessi e dei problemi di assicurazione, ritengono in realtà che le informazioni contenute nel rapporto non siano sufficienti a raggiungere adeguatamente le conclusioni sul sistema più efficace da mettere in atto a livello europeo.

Necessità di distinguere fra i grandi rischi e rischi domestici

Il report sembra mancare di una definizione precisa dei rischi da catastrofi naturali quando si riferisce solo a quattro tipi generici: inondazioni, tempeste, terremoti e siccità. "Queste categorie devono essere chiaramente definite", è la posizione dei risk manager. Ad esempio: uno tsunami è un'inondazione? La grandine è una tempesta? Gli uragani e i tornado? E un incendio boschivo derivante dalla siccità è da considerare come un evento catastrofico? A queste domande il documento non risponde.



Un altro tema da affrontare, che il report comunque non elude, è l'eterogeneità dei sistemi nazionali. La proposta di Ferma guarda con favore a un modello coerente e unitario di prevenzione e copertura delle catastrofi naturali in Europa, perché questo approccio favorirebbe comunque programmi a livello locale in Paesi diversi.

No all'obbligo di copertura

Ma è soprattutto la politica dell'obbligatorietà a non incontrare le esigenze dei risk manager. La ragione è da ricercare nei modelli regionali che non sono esenti da problemi. In sistemi di assicurazione obbligatoria (spagnolo o francese, ad esempio) il meccanismo con cui scatta la copertura non è trasparente. Questa è spesso influenzata da decisioni politiche, piuttosto che da un processo di pura assicurazione della responsabilità civile. In un sistema di indennizzo standard, il contratto tra l'assicurato e l'impresa deve definire le condizioni di applicazione della copertura.

Per quanto riguarda il tipo di copertura, Ferma preferisce le polizze *all risk*, in cui sono inclusi tutti gli eventi e dove le esclusioni sono chiaramente definite, rispetto a un contratto dove sono elencati solo i rischi soggetti a indennizzo.

I membri di Ferma propendono infine per sistemi non obbligatori, anche perché possono scegliere franchigie, limiti appropriati alla loro esposizione, e utilizzare programmi *captive* così da avocare a sé alcuni rischi. I risk manager in genere conducono un'analisi del rischio utilizzando esperti indipendenti o ingegneri di compagnie assicurative. *(continua a p.4)*

(continua da p.3) Così per esempio gli impianti vengono costruiti in conformità a standard antisismici specifici. Per i nuovi progetti inoltre si svolge una valutazione dettagliata dei rischi, condotta su potenziali esposizioni a catastrofi naturali, mentre adeguate misure di prevenzione di perdita sono incluse nella progettazione e costruzione.



Il parere dell'Anra

L'Anra, associazione nazionale di risk manager e responsabili di assicurazioni aziendali, membro di Ferma, vedrebbe con favore un modello unico europeo per le coperture sulle catastrofi naturali. In Italia non sono facilmente disponibili contratti per i singoli rischi, mentre resiste la cultura di poter contare sulle coperture pubbliche. "Le restrizioni di bilancio tuttavia - commenta **Anra** - stanno privando gli Enti Pubblici di risorse per queste garanzie, come già dichiarato pubblicamente dal governo italiano".

I risk manager italiani per questo chiedono una nuova struttura assicurativa con un incentivo fiscale, una eventuale partecipazione di Enti Pubblici e un incentivo alla prevenzione delle perdite. Benché l'assicurazione obbligatoria possa risultare un azzardo, questa "potrebbe essere presa almeno in considerazione". D'altra parte però Anra è aperta a qualsiasi altra soluzione che porterebbe al raggiungimento di un accordo in Europa. "Un approccio comune europeo sulle politiche di sostegno dei rischi sulle calamità naturali - conclude Anra - sarebbe il benvenuto. E l'assicurazione dovrebbe farne parte".

Fabrizio Aurilia

MERCATO

Liberalizzazioni, le compagnie hanno quindici giorni per rispondere a Isvap

Dovranno indicare le soluzioni adottate in materia di scatola nera, diminuzione dei premi e valutazione del danno biologico



Giancarlo Giannini, presidente Isvap

Le disposizioni in materia di Rc auto contenute nel decreto liberalizzazioni cominciano ad acquistare caratteri di concretezza e urgenza a seguito della circolare inviata ieri da Isvap alle compagnie. Le imprese sono tenute a comunicare all'Autorità, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, le novità adottate in merito a tre ambiti interessati dal decreto: scatola nera, diminuzione dei premi per i guidatori virtuosi e valutazione medico-legale delle microlesioni, tra le quali la più tipica e contestata, nota come colpo di frusta.

Per quanto riguarda il primo punto, in riferimento all'art. 32, comma 1, le compagnie devono indicare lo stato di avanzamento del processo di sviluppo delle scelte strategiche in vista della commercializzazione di polizze Rc auto con scatola nera, esplicitando sia i profili commerciali che quelli di gestione dei sinistri. Ai gruppi che già distribuivano polizze con scatola nera è richiesto di illustrare le iniziative adottate medio tempore. Le compagnie si sono divise in questi mesi sull'utilità e la convenienza di proporre polizze legate alle black box.

Sempre in riferimento all'art. 32 (commi 3-ter e 3-quater), quindi la perizia medico legale delle lesioni di lieve entità, le imprese devono comunicare quali iniziative hanno adottato per uniformarsi ai nuovi criteri di valutazione del danno biologico, ed allegare copia delle circolari e delle direttive rivolte alle strutture liquidative e ai medici legali fiduciari.

Infine, l'autorità garante richiede di illustrare le soluzioni operative studiate per arrivare alla diminuzione automatica del premio per l'annualità successiva agli assicurati in assenza di sinistri (come previsto dall'art. 34-bis).

A questo proposito l'ente di vigilanza presieduto da Giancarlo Giannini ricorda che il provvedimento deve riguardare tutte le polizze stipulate o rinnovate successivamente all'entrata in vigore della norma, il 25 marzo di quest'anno, e che le compagnie non potranno compensare la riduzione con aumenti di tariffa. Anche in questo caso è necessario inviare a Isvap anche le circolari indirizzate alle reti di vendita e copia della documentazione contrattuale utilizzata per applicare la nuova disposizione.

D.P.